Firmato digitalmente da FELIZIANI FRANCESCO
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE.U.0027400.14-12-2022.h.12:04

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Direzione Generale

Ufficio Terzo

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto legislativo del 16 aprile 1994, n° 297 recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti;

VISTO il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria";

VISTO il Decreto-Legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito in Legge 26 maggio 2016, n. 89 ed al D.M. 22/06/2016 n.496, recanti disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca;

VISTA la legge 3 maggio 1999, n° 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTA la legge del 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nonché le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni riunite, n. 4110 del 22 febbraio 2007 e sezione Lavoro, n. 19030 dell'11 settembre 2007 le quali hanno affermato che la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della legge 68/99, come graduatoria unica;

VISTO l'art. 3 comma 123 della L. 244/07 che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all'art. 1, comma 2, della L. 407/98;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ed in particolare l'articolo 59, comma 9 bis, come sostituito dall'articolo 5, comma 3 quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede che "È bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici"

VISTO il decreto dipartimentale del 6 maggio 2022, n. 1081, recante "Procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106", che bandisce la procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione 28 aprile 2022, n. 108, recante «Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73";

VISTO il decreto dipartimentale del 21 giugno 2022, n. 1493, che ha determinato le aggregazioni interregionali sulla base dell'esiguo numero di candidati iscritti alla procedura;

VISTO l'allegato A al D.D.G. n. 1493 del 21 giugno 2022, con il quale sono state definite le aggregazioni territoriali con l'indicazione degli UU.SS.RR. responsabili dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e dell'approvazione della graduatoria di merito sia per la propria regione sia per le ulteriori regioni aggregate;

VISTO l'art. 17, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo n. 59/17 che istituisce le graduatorie di merito regionali;

VISTA la graduatoria di merito del concorso straordinario indetto con D.D. n. 1081/2022 per la classe di concorso **A023 - LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI)** approvata con Decreto dell'U.S.R. per la Sardegna prot. n. 25506 del 23.11.2022;

VISTO l'avviso di questo U.S.R. Sardegna , prot. n. 26699 del 6 dicembre 2022, relativo alla scelta delle sedi;

VISTO il quadro dei posti vacanti e disponibili per le nomine del personale docente delle scuole della Sardegna per l'a.s. 2022/23 (più specificatamente destinati alla procedura straordinaria bis) pubblicato sui siti web degli Uffici territoriali di questo U.S.R. per la Sardegna;

VISTO il Decreto di questo Ufficio n. 15921 del 20.07.2022, modificato con Decreto n. 16268 del 22.07.2022, recante la ripartizione del contingente di posti per le nomine in ruolo del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado per l'a.s. 2022/23 tra le province della Sardegna;

VISTO il Decreto di questo Ufficio n. 15173 dell'11.07.2022, modificato con Decreto n. 16262 del 22.07.2022, con il quale sono stati disposti gli accantonamenti dei posti per la procedura straordinaria indetta con D.D.G. n. 1081/2022 in applicazione dell'art. 59, comma 9bis del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni in legge n. 106/2021;

ACQUISITI, gli atti rinuncia e gli atti di scelta della sede oggetto della proposta di nomina nel ruolo del personale docente per l'a.s. 2022/23 - classe di concorso A023– presentati, entro i termini di scadenza, dagli aspiranti presenti nella graduatoria di merito;

TENUTO CONTO dell'esito delle operazioni di immissione in ruolo già tenutesi nei termini previsti e relative all'A.S. 2022/2023;

VISTA la nota MI prot. 30998 del 25 agosto 2022, avente ad oggetto disposizioni concernenti il periodo di formazione e di prova del personale docente e educativo, emanazione del D.M. 226 del 16 agosto 2022;

VISTO l'avviso di questo U.S.R., prot. n. 23346 del 26/10/2022, con il quale si comunica che i destinatari della proposta di nomina, mediante la procedura di reclutamento cui all'art. 59, comma 9-bis, del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2021, potranno chiedere di svolgere il periodo di formazione e prova, limitatamente al corrente anno scolastico 2022/23, nella sede di attuale servizio;

Valutate le istanze alla permanenza nella sede attuale conformi ai requisiti indicati nell'avviso sopra citato;

Vista la nota di questo U.S.R., prot. n. 25092 del 17.11.2022, con la quale si comunicavano alle istituzioni scolastiche le istruzioni operative per il caricamento delle nomine sul 'SIDI';

DISPONE

Art. 1) Per i riferimenti in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, agli aspiranti di cui all'art. 59, comma 9-bis, del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2021, individuati in base alla preferenze espresse o destinatari di nomina d'ufficio, sono attribuite per la classe di concorso **A023 - LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI) -** le sedi di servizio, per ciascuno indicate nell'elenco allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante;

Art. 2) Ai sensi dell'art. 3 comma 5 del decreto del Ministro dell'Istruzione 28 aprile 2022, n. 108 i vincitori assunti a tempo determinato nell'anno scolastico 2022/23 partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione che ne integra le competenze professionali, secondo le modalità definite all'art. 18 del suindicato decreto.

In base ai commi 6 e 7 del citato art. 3 "Nel corso della durata del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'art. 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui all'art. 18 nonché del superamento del percorso annuale di formazione e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato".

Art. 3) In caso di accettazione della proposta di assunzione a tempo determinato per l'anno scolastico 2022/23, il personale destinatario dovrà prendere contatto con la segreteria scolastica della sede di assegnazione - ovvero con la segreteria della sede attuale di servizio ove sia stata concessa la permanenza nell'attuale sede per lo svolgimento del periodo di formazione e prova - per le questioni afferenti alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato ex art. 59 comma 9 bis del D.L. 73/2021, e alla presa di servizio, nonché per la produzione della documentazione di rito;

Art. 4) L'Amministrazione si riserva di apportare modifiche in autotutela, procedendo a variare le individuazioni, qualora si riscontrino errori materiali;
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Giudice Ordinario in funzione di giudice del Lavoro ai sensi degli artt. 409 e ss. del c.p.c.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Feliziani

Il funzionario
Alessandro Fanni